

CITTA' DI VIGEVANO

**REGOLAMENTO PER IL TRASPORTO DI PERSONE
MEDIANTE AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA**

SERVIZIO TAXI

Comando Polizia Municipale

Delibera Consiglio Comunale n. 58 del 05/06/1998, aggiornato con le modifiche apportate dal Consiglio Comunale con delibera n. 95 del 13/11/1998.

Capo I IL SERVIZIO TAXI

Art. 1

Definizione del servizio

Il servizio taxi così come definito dall'articolo 1, comma primo, della Legge 15 gennaio 1992, n° 21, soddisfa le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone in ambito prevalentemente locale.

Art. 2

Disciplina del servizio

Il servizio taxi è disciplinato dalle norme contenute nel presente regolamento. Eventuali tematiche non previste nei successivi articoli sono disciplinate dalle norme comunitarie, dalle leggi dello Stato e della Regione Lombardia, dagli usi e dalle consuetudini.

Art. 3

Licenza d'esercizio e figure giuridiche di gestione

L'esercizio del servizio taxi è subordinato alla titolarità di apposita licenza rilasciata dal Comune.

Ogni licenza consente l'immatricolazione di una sola autovettura.

Ai sensi di quanto disposto dalla Legge 15 gennaio 1992 n° 21, articolo 7, comma primo, i titolari di licenza per l'esercizio del servizio taxi possono:

- a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previste dall'articolo 5 della Legge 8 agosto 1985 n° 443;
- b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
- c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge.

Nei casi di cui al comma tre punti b) e c), è consentito conferire la licenza alla cooperativa od al consorzio. In caso di decadenza od esclusione dai predetti organismi, il tassista è reintegrato nella titolarità della licenza con effetto immediato. In caso di recesso, si applica quanto disposto dall'articolo 7, comma terzo, della Legge 15 gennaio 1992 n° 21.

Art. 4

Condizioni d'esercizio

In capo ad uno stesso soggetto è vietato:

- a) il cumulo di più licenze per servizio taxi, anche se rilasciate da Comuni diversi;
- b) il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio anche se rilasciate da Comuni diversi.

La licenza deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti allo scopo di certificarne l'impiego in servizio taxi.

Il servizio è esercitato direttamente dal titolare della licenza, da un collaboratore familiare o da un sostituto, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 10 della Legge n° 21/1992.

Il titolare della licenza trasmette all'Ufficio comunale competente l'elenco dei collaboratori familiari e dei sostituti impiegati nella guida del mezzo.

L'elenco è allegato in copia autenticata alla licenza e contiene i dati anagrafici e la posizione assicurativa e previdenziale di ogni collaboratore o sostituto.

Art. 5

Determinazione del numero e del tipo dei veicoli destinati al servizio

Il numero ed il tipo dei veicoli destinati al servizio di taxi, sono stabiliti ai sensi dell'art.5, comma primo lettera a) della Legge n° 21/1992 e successive integrazioni o modificazioni.

Art. 6

Riconoscibilità delle autovetture

Le autovetture in servizio da taxi sono di colore bianco secondo quanto previsto dal D.M. 19 novembre 1992.

Le autovetture adibite a servizio taxi portano sul tetto, in posizione centrale, un contrassegno luminoso, di tipo conforme alla vigente normativa, recante la scritta "taxi" e, al centro delle portiere anteriori una targa autoadesiva con le caratteristiche e le dimensioni dell'allegato "A" del presente regolamento.

Il competente Ufficio comunale rilascia apposita targa ed il numero di cui al quarto comma dell'articolo 12 della Legge n° 21/1992 recante il nome e lo stemma del Comune, la scritta "servizio pubblico" ed il numero d'ordine corrispondente al numero della licenza di esercizio risultante dal registro cronologico. Il contrassegno dovrà essere esposto in modo ben visibile e sigillato, dallo stesso ufficio, sulla parte posteriore della carrozzeria del veicolo e all'esterno di questo.

Art. 7

Locazione temporanea ed eccezionale, delle vetture impiegate in servizio taxi

Le autovetture in servizio taxi possono esserelocate per la sostituzione temporanea ed eccezionale di veicoli inutilizzabili per guasto meccanico, incidente, furto ed incendio. La locazione è autorizzata dal competente Ufficio comunale alle seguenti condizioni:

- a) la vettura locata e quella sostituita devono far parte dell'organico definito dal Comune ai sensi dell'articolo 5;
- b) la vettura locata e quella sostituita sono inserite in turni di servizio diversi;
- c) il periodo della locazione non può eccedere il tempo necessario per la riparazione della vettura sostituita e comunque i 30 giorni nell'arco dell'anno.

L'autorizzazione della locazione deve essere custodita a bordo della vettura locata unitamente alla licenza d'esercizio della vettura sostituita.

Art. 8

Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea

Prevvia autorizzazione del Sindaco, i mezzi in servizio taxi possono essere impiegati per l'espletamento di servizi sussidiari od integrativi ai servizi di linea.

Nel rispetto della vigente normativa, l'autorizzazione è concessa dal Sindaco stesso, in presenza di un regolare rapporto convenzionale tra il concessionario della linea ed il tassista.

Art. 9

Operatività del servizio

Il servizio taxi opera prevalentemente all'interno dell'area comunale. Il prelevamento dell'utenza avviene all'interno dell'area comunale e la prestazione del servizio è obbligatoria per tutte le destinazioni comprese nel territorio della Provincia di Pavia servite da strade asfaltate.

Art. 10

Commissione comunale per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione del servizio all'applicazione del regolamento ed all'assegnazione delle licenze

Per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione ed all'esercizio del servizio, all'applicazione del regolamento ed all'assegnazione delle licenze, la Giunta Comunale provvede, entro 6 mesi dall'approvazione del presente regolamento, alla nomina di una apposita Commissione così composta:

- a) dal dirigente dell'Ufficio Licenze in funzione di Presidente;
- b) dal Comandante o da altro componente della Polizia Municipale;
- c) da 3 rappresentanti designati dalle associazioni di categoria dei tassisti maggiormente rappresentative a livello locale;
- d) da 2 rappresentanti delle associazioni degli utenti.

Funge da segretario della Commissione un dipendente comunale di qualifica non inferiore alla sesta.

La Commissione delibera con la presenza della metà più uno dei suoi componenti. Il Presidente convoca la Commissione e stabilisce l'ordine del giorno. Il Presidente è altresì tenuto a riunire la Commissione entro 20 giorni dal ricevimento di una richiesta di convocazione articolata per argomenti e sottoscritta da almeno 5 dei suoi componenti.

La Commissione svolge un ruolo propositivo e di impulso nei confronti degli organi deliberanti del Comune e decide a maggioranza. Nel caso di parità prevale il voto del Presidente.

Ai fini dell'assegnazione delle licenze secondo le procedure concorsuali di cui al Capo III, la Commissione svolge i seguenti compiti:

- a) redige il bando di concorso secondo quanto previsto dall'articolo 14;
- b) esamina le domande di partecipazione al concorso e decide sull'ammissione dei candidati;

- c) procede alla valutazione dei titoli secondo i parametri elencati all'articolo 15 e redige la graduatoria di merito;
- d) trasmette la graduatoria alla Giunta Comunale per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

La Commissione dura in carica quanto la Giunta Comunale. Quando per due sedute consecutive la Commissione non abbia potuto operare per la mancanza del numero legale, la Giunta Comunale può avocare a sé i poteri e le funzioni della Commissione stessa deliberando sulle pratiche elencate negli ordini del giorno rimasti inevasi.

Capo II LA PROFESSIONE DI TASSISTA

Art. 11

Requisiti per l'esercizio della professione di tassista

L'esercizio della professione di tassista è consentito ai cittadini italiani od equiparati in possesso del certificato di abilitazione professionale previsto dal vigente Codice della Strada dotati dei seguenti requisiti:

- a) idoneità morale;
- b) idoneità professionale.

Non soddisfa al requisito di idoneità morale chi:

- 1) abbia riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente ai 2 anni per delitti non colposi;
- 2) risulti sottoposto con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dalla vigente normativa.

Nei casi di cui ai punti uno e due il requisito continua a non essere soddisfatto fino a quando non sia intervenuta la riabilitazione, ovvero una misura di carattere amministrativo con efficacia riabilitativa.

Risponde al requisito di professionalità chi abbia superato l'esame per l'accertamento dell'idoneità all'esercizio del servizio secondo quanto stabilito dall'articolo 15 della Legge Regionale 15 aprile 1995 n° 20.

Art. 12

Accesso alla professione di tassista

L'accesso alla professione di tassista è consentito ai cittadini italiani ed equiparati iscritti nel "ruolo dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea" tenuto dalla Camera di Commercio o di equipollente documento rilasciato dalle competenti autorità di un paese della CEE.

Il certificato di iscrizione al ruolo deve trovarsi a bordo del veicolo e, su richiesta, esibito agli organi di vigilanza.

Capo III LA LICENZA D'ESERCIZIO

Art. 13

Concorso per l'assegnazione delle licenze

Le licenze vengono assegnate in base ad apposito bando di concorso per titoli a soggetti che abbiano la proprietà o la disponibilità del veicolo.

Il bando è indetto entro 60 giorni dal momento in cui si sono rese disponibili presso il Comune una o più licenze o in seguito ad aumento a contingente numerico delle stesse. Il relativo bando è pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Lombardia.

Art. 14

Contenuti del bando

I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle licenze sono i seguenti:

- a) numero delle licenze da assegnare;
- b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione;
- c) indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
- d) indicazione del termine per la presentazione delle domande;
- e) indicazione del termine di chiusura delle operazioni di scrutinio da parte dell'apposita Commissione di cui all'articolo 10;
- f) schema di domanda per la partecipazione al concorso contenente la dichiarazione di proprietà o di disponibilità del veicolo.

Art. 15

Titoli oggetto di valutazione

Al fine di assegnare le licenze comunali per l'esercizio del servizio di taxi, la Commissione di cui all'articolo 10 procede alla valutazione dei seguenti titoli a cui è assegnato il punteggio a fianco indicato:

- a) idoneità professionale conseguita a norma della vigente Legge Regionale punti 6;
- b) laurea punti 3;
- c) diploma di maturità punti 2
- d) periodi di servizio prestati in qualità di collaboratore familiare, sostituto o dipendente da un'impresa che gestisce autoservizi pubblici non di linea punti 2 a semestre fino ad un massimo di 8 semestri.

Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli posseduti.

Qualora due o più candidati risultino titolari dello stesso punteggio, la licenza viene assegnata al più anziano di età. Quando anche l'età non rappresenti un utile elemento discriminatorio, si fa riferimento alla data ed eventualmente all'ora di presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 16

Assegnazione e rilascio della licenza

La Giunta Comunale, approvata la graduatoria di merito redatta dalla Commissione di cui all'articolo 10, provvede all'assegnazione del titolo che verrà rilasciato secondo quanto stabilito dallo Statuto e dai regolamenti comunali.

Il rilascio del titolo è subordinato alla dimostrazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento per l'esercizio della professione di tassista.

Nel caso in cui risulti assegnatario della licenza un soggetto sprovvisto dell'idoneità professionale di cui all'articolo 11, ultimo comma, la Giunta Comunale sospende l'assegnazione del titolo per un periodo di tempo non superiore a sei mesi, al fine di consentire al soggetto interessato l'acquisizione della prescritta idoneità. Qualora, nonostante il periodo di sospensione concesso, il potenziale assegnatario non acquisisca l'idoneità professionale, la licenza è messa nuovamente a concorso.

All'assegnatario della licenza è vietato lo svolgimento di qualsiasi attività incompatibile con quella di tassista. Le attività incompatibili sono definite tali dalla Giunta Comunale, sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 10.

Art. 17

Validità della licenza

La licenza d'esercizio ha validità illimitata a condizione che venga sottoposta ogni anno a vidimazione presso il competente Ufficio comunale secondo modalità definite dalla Giunta. La vidimazione è condizionata alla verifica sulla permanenza, in capo al titolare, di tutti i requisiti richiesti per l'esercizio della professione di tassista.

La licenza può esser revocata in qualsiasi momento nei casi previsti dalle leggi vigenti e dal presente regolamento.

Art. 18

Trasferibilità della licenza

Su richiesta del titolare è consentito il trasferimento della licenza comunale d'esercizio per atto tra vivi, in presenza di almeno di una delle seguenti condizioni:

- a) essere assegnatario della licenza da almeno 5 anni;
- b) aver compiuto 60 anni;
- c) essere diventato permanentemente inabile od inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.

Il trasferimento della licenza comunale d'esercizio "mortis causa" è autorizzato a favore di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11. In caso di mancato accordo tra gli eredi sull'indicazione del nuovo titolare, la licenza può essere trasferita ad un soggetto terzo nel termine perentorio di 2 anni, designato dagli eredi stessi. Durante tale periodo il servizio deve essere esercitato direttamente da un erede o da un suo sostituto.

Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi nell'arco del biennio, la licenza è revocata e messa a concorso.

Il Sindaco dispone il trasferimento della licenza per atto tra vivi o "mortis causa" subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni:

- a) il contratto di cessione deve essere registrato ed una copia depositata presso il competente Ufficio comunale;
 - b) la dichiarazione di successione (qualora sussista l'obbligo alla sua presentazione) deve essere depositata presso il competente Ufficio comunale unitamente all'indicazione dell'eventuale soggetto terzo, diverso dall'erede, a cui volturare la licenza;
 - c) il cessionario o l'erede devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11.
- Il titolare che abbia trasferito la licenza deve attendere 5 anni prima di poter concorrere ad una nuova assegnazione o procedere all'acquisto di una nuova licenza.

Capo IV L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

Art. 19

Caratteristiche delle autovetture

Le autovetture devono avere caratteristiche conformi alla vigente normativa.

Art. 20

Inizio, sospensione e modalità di svolgimento del servizio

Nel caso di assegnazione della licenza o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro 4 mesi dal rilascio o dalla volturazione del titolo. Il predetto periodo è di 6 mesi nel caso di cui all'articolo 16, comma terzo.

Qualsiasi sospensione del servizio è comunicata, nel termine perentorio di 2 giorni al competente Ufficio comunale.

Art. 21

Turni di servizio ed acquisizione della corsa

I criteri per la formazione dei turni di servizio sono stabiliti dalla Giunta Comunale sentita la Commissione di cui all'articolo 10.

Nell'ambito del territorio comunale la corsa è acquisita:

- a) nelle zone di sosta e carico definite con deliberazione della Giunta Comunale. In ogni posteggio le autovetture devono allinearsi nell'ordine di arrivo ed avanzare a misura che quelle precedenti lascino disponibile il posto. L'utente del servizio è comunque libero di scegliere il veicolo indipendentemente dalla posizione del veicolo stesso nel posteggio;
- b) al di fuori delle zone di cui alla lettera a) quando il cliente si rivolge direttamente al tassista in transito. In tal caso, l'acquisizione della corsa deve avvenire nel pieno rispetto delle norme di sicurezza previste dal Codice della Strada.

Art. 22

Comportamento del tassista durante il servizio

Nell'esercizio della propria attività il tassista ha l'obbligo di:

- a) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in ogni evenienza;
- b) seguire il percorso più breve ed informare il cliente su qualsiasi deviazione si rendesse necessario;
- c) consentire l'occupazione di tutti i posti per cui il veicolo è omologato;
- d) rispettare i turni di servizio, l'ordine di precedenza nelle zone di carico e tutte le disposizioni emanate dalla competente autorità comunale;
- e) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
- f) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
- g) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso in cui il taxi entri in avaria su strada extraurbana;
- h) consegnare al competente Ufficio del Comune qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del veicolo;
- i) curare la qualità del trasporto in tutti i minimi particolari;
- l) mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo del veicolo con particolare riguardo al tassametro ed al contachilometri;
- m) rilasciare, a richiesta del cliente, la ricevuta o l'eventuale scontrino attestante il prezzo pagato per il trasporto;
- n) tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento ed esibirlo a chi ne abbia interesse.

Nell'esercizio della propria attività al tassista è vietato:

- a) seguire percorsi diversi dalla via più breve;
- b) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa. Il presente divieto non opera per i servizi di cui all'articolo 8;
- c) portare animali propri in vettura;
- d) interrompere la corsa di propria iniziativa salvo esplicita richiesta del committente o in casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
- e) chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa tassametrica maggiorata degli eventuali supplementi o a quella contrattata su base chilometrica;
- f) rifiutare il trasporto del bagaglio nei limiti di capienza del veicolo;
- g) rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità dei portatori di handicap.

Art. 23

Comportamento degli utenti

Agli utenti del servizio taxi è fatto divieto di:

- a) fumare;
- b) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
- c) pretendere il trasporto di animali domestici senza aver adottato, d'intesa con il tassista, tutte le misure utili ad evitare il danneggiamento o l'imbrattamento della vettura;
- d) pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;

- e) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente Codice della Strada.

Art. 24

Sostituzione e collaborazione alla guida

I titolari di licenza, previa comunicazione al competente Ufficio comunale, possono essere sostituiti temporaneamente alla guida del taxi nei seguenti casi:

- a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
- b) per chiamata alle armi;
- c) per un periodo di ferie non superiore a giorni 30 annui;
- d) per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;
- e) nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi.

I minori, eredi del titolare di licenza per servizio taxi, possono farsi sostituire alla guida fino al raggiungimento della maggiore età.

Chiunque sostituisca alla guida il titolare di licenza o l'erede, deve essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11 e dell'iscrizione a ruolo di cui all'articolo 12.

Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato dalla vigente normativa che prevede contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di gestione per sostituzione non superiori a sei mesi.

Per lo svolgimento del servizio i titolari di licenza possono avvalersi della collaborazione del coniuge, dei parenti entro il terzo grado e degli affini entro il secondo, purché in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11 e dell'iscrizione a ruolo di cui all'articolo 12.

Art. 25

Interruzione del trasporto

Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo o per altri casi di forza maggiore, senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il committente ha diritto di abbandonare il veicolo pagando solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

Art. 26

Trasporto handicappati

Il tassista ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria all'incarozzamento dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità.

Il trasporto delle carrozzine e di altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è gratuito.

Art. 27

Tariffe

Il Consiglio Comunale sentita la Commissione di cui all'articolo 10 determina le tariffe per l'esercizio del servizio taxi.

Art. 28

Tassametro

Le autovetture adibite al servizio taxi sono dotate di tassametro omologato, attraverso la sola lettura del quale sia deducibile il corrispettivo da pagare.

Le tariffe sono portate a conoscenza dell'utenza mediante avvisi chiaramente leggibili posti sul cruscotto dell'autovettura.

Sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 10 e previo l'esito favorevole di apposita istruttoria, il competente Ufficio comunale concede l'installazione del tassametro che deve essere di agevole lettura per gli utenti; tutti i tassametri installati sulle autovetture devono essere regolati secondo le tariffe stabilite ai sensi dell'articolo 27 e sigillati dal competente Ufficio comunale.

Il tassametro è sottoposto a verifiche periodiche tese ad accertare il regolare funzionamento. Le verifiche sono disposte dal competente Ufficio comunale.

I guasti del tassametro devono essere riparati prima di iniziare il turno di servizio.

Dopo ogni riparazione il tassametro è sottoposto alle verifiche di cui al comma quarto.

Art. 29

Contachilometri

I veicoli adibiti a servizio taxi sono dotati di contachilometri generale e parziale.

I guasti del contachilometri devono essere immediatamente riparati e, nel caso la riparazione non possa essere eseguita prima della corsa, del guasto devono essere informati il cliente ed il competente Ufficio comunale.

Art. 30

Impiego di tecnologie innovative

Nell'organizzazione del servizio è consentito l'impiego di tecnologie innovative mirate a ridurre i tempi d'attesa per il cliente ed assicurare una diffusione capillare e tempestiva dell'offerta di trasporto in tutto l'ambito urbano.

Art. 31

Responsabilità nell'esercizio del servizio

Eventuali responsabilità derivanti dall'esercizio della licenza sono imputabili unicamente al titolare della stessa, al suo collaboratore familiare od al suo sostituto.

Art. 32

Pubblicità sulle autovetture

Nel rispetto della vigente normativa, l'applicazione di messaggi pubblicitari all'interno o all'esterno delle autovetture deve essere preventivamente autorizzata dalla Giunta Comunale sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 10.

Art. 33

Reclami

Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio sono indirizzate al competente Ufficio comunale o al Comando di Polizia Municipale che, esperiti gli accertamenti del caso, informano il Sindaco sui provvedimenti adottati e su quelli di cui si propone l'adozione.

All'interno di ogni vettura è esposto, in posizione ben visibile l'indirizzo ed il numero di telefono degli Uffici comunali a cui indirizzare i reclami.

Capo V VIGILANZA SUL SERVIZIO

Art. 34

Addetti alla vigilanza

La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento è demandata alla Polizia Municipale ed agli Ufficiali ed Agenti di Polizia di cui all'articolo 13 della Legge 24 novembre 1981 n° 689.

Art. 35

Sanzioni

La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 9 del presente regolamento comporta la sanzione amministrativa della sospensione da uno a novanta giorni della licenza per l'esercizio del servizio taxi. La sospensione è disposta dal Dirigente del Comune che ha rilasciato la licenza sentita la Commissione di cui all'articolo 10.

L'avvenuta irrogazione di tre provvedimenti sanzionatori nell'arco di un quinquennio ai sensi del comma precedente, comporta la decadenza della licenza per l'esercizio del servizio taxi. La decadenza è dichiarata dal Dirigente del Comune che ha rilasciato la licenza.

Ai sensi dell'articolo 86 del D.L.vo 30 aprile 1992 n.285 "Nuovo codice della strada" e successive modificazione e integrazioni, la violazione dell'articolo 9, dell'articolo 22 comma primo lettera m) e dell'articolo 28, comporta l'applicazione delle sanzioni pecuniarie nella misura ivi compresa, mentre l'irrogazione della sanzione amministrativa della sospensione della licenza compete al Dirigente del Comune che l'ha rilasciata.

Tutte le altre infrazioni del presente regolamento trovano la loro sanzione nel Nuovo Codice della Strada vigente, ove il fatto non costituisca reato o più grave e specifica sanzione.

Art. 36

Rinuncia alla licenza

Il titolare o l'erede che intende rinunciare all'esercizio della licenza deve presentare istanza scritta di rinuncia al competente Ufficio comunale.

Art. 37

Revoca della licenza

Il Dirigente sentita la Commissione di cui all'articolo 10 dispone la revoca della licenza nei seguenti casi:

- a) per la violazione delle norme che vietano il cumulo, in capo ad una stessa persona, della licenza per il servizio taxi con l'autorizzazione per il servizio da noleggio secondo quanto previsto dall'articolo 4 comma primo;
- b) quando in capo al titolare della licenza vengono a mancare i requisiti per la professione di tassista di cui agli articoli 3, 11, e 12;
- c) quando il titolare della licenza svolga attività giudicate incompatibili con quella di tassista ai sensi dell'articolo 16 comma quarto;
- d) a seguito di 3 provvedimenti di sospensione nell'arco di un quinquennio adottati ai sensi dell'articolo 35 del presente regolamento;
- e) per un mese, anche non consecutivo, di ingiustificata sospensione del servizio;
- f) per motivi di pubblico interesse.

La revoca viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 38

Decadenza della licenza

Il Dirigente, sentita la Commissione di cui all'articolo 10, dispone la decadenza della licenza:

- a) per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'articolo 20 comma primo;
- b) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia all'autorizzazione da parte del titolare stesso.

La decadenza viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 39

Effetti conseguenti alla rinuncia, sospensione, revoca e decadenza della licenza

Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario od ai suoi aventi causa nei casi di rinuncia, sospensione, decadenza e revoca della licenza.

Art. 40

Irrogazione della sanzione

Le sanzioni di cui al capo V sono irrogate nel rispetto della vigente normativa ed in particolare di quanto previsto dalla Legge 24 novembre 1981 n° 689 e successive modificazioni.

Capo VI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 41

Abrogazione norme precedenti

Con l'entrata in vigore del presente regolamento comunale si intendono abrogate tutte le disposizioni in materia precedentemente emanate dall'Amministrazione Comunale.

Art. 42

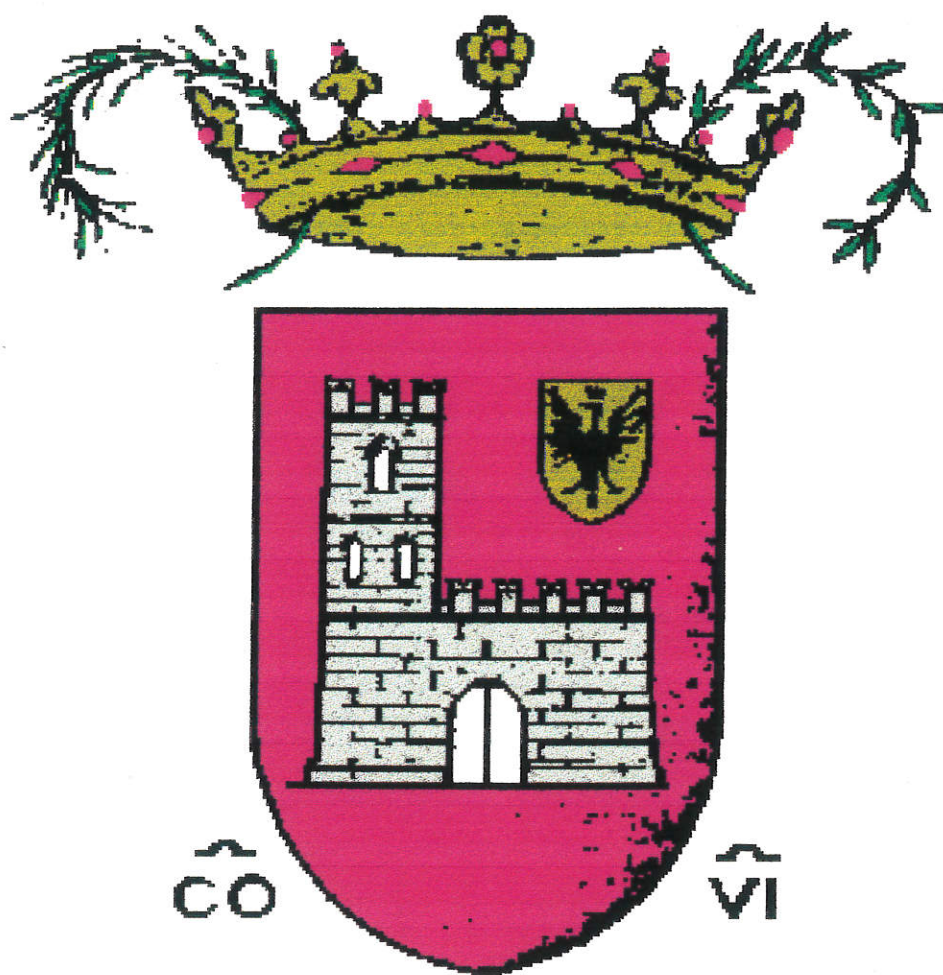
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dopo la sua definitiva approvazione e pubblicazione all'Albo Pretorio nei modi e nei termini di Legge.

Allegato “ A ”

taxi

N. _____



COMUNE DI VIGEVANO